

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8741 de l'8 aprile 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente

Dott. PAGETTA Antonella - Rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13223-2025 proposto da:

TRBI Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AMC, A L;

- ricorrente -

contro

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato AG;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 263/2025 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/04/2025 R.G.N. 3/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto da TRBI Srl, società avente ad oggetto lavorazioni tessili, avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva confermato la ordinanza ex [art. 1](#) comma 49, [L. n 92/2012](#) di accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare (con applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria ex [art. 18](#)

comma 4 L. n. 300/1970) intimato a A.A. sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente l'errata esecuzione di alcune cuciture (indispensabili alla corretta asciugatura del tessuto tinteggiato) con danneggiamento del tessuto lavorato e ritardo nella produzione dovuto alla necessità delle operazioni di ripristino; al lavoratore era stata contestata la recidiva biennale concernente l'irrogazione di quattro sanzioni disciplinari.

2. La statuizione di conferma è stata fondata sulla considerazione che il fatto ascritto, provato nella sua materialità, era riconducibile a fattispecie punita dall'art. 73 c.c.n.l. con sanzione conservativa; il giudice del reclamo ha infatti escluso che con il richiamo nella lettera di contestazione ai precedenti disciplinari la parte datoriale avesse inteso contestare al dipendente la specifica fattispecie contemplata dal contratto collettivo come giustificativa del recesso datoriale in presenza di recidiva.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso TRBI Srl sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria

5. All'esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di legge.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 300/1970, dell'art. 74 c.c.n. di settore e dell'art. 2106 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria al fine della specificità della contestazione e della rilevanza della recidiva giustificativa della sanzione espulsiva l'adozione di formule sacramentali; osserva che a tal fine, secondo il giudice di legittimità, era sufficiente un preciso richiamo ai precedenti disciplinari nella lettera di contestazione, come in concreto avvenuto; rappresenta inoltre che la lettera di licenziamento conteneva uno specifico riferimento all'art. 75 c.c.n.l. in tema di condotte giustificative della sanzione espulsiva; in questa prospettiva denuncia che la pretermissione, a fronte del chiaro tenore della lettera di contestazione e di quella di licenziamento, della recidiva si traduceva nella grave violazione della disciplina legale e contrattuale, oltre che di tutti i principi in tema di esercizio del potere disciplinare.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e sgg. c.c. censurando la sentenza impugnata in punto di interpretazione della lettera di contestazione dell'8 novembre 2021 che assume esprimere in maniera inequivoca la volontà dell'azienda di avvalersi della recidiva, rappresentata dai precedenti provvedimenti disciplinari, come confermato dalla lettera di licenziamento e desumibile dall'esame della lettera nel suo complesso.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c. c. e dell'art. 75 c.c.n.l. censurando la sentenza impugnata per avere disatteso i costanti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza, ai fini della valutazione di gravità, dei precedenti disciplinari, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo e quali circostanze confermatrice del comportamento inadempiente.

4. Con il quarto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 75 c.c.n.l. di settore e dell'art. 18 L. n. 300/1970, censurando la sentenza impugnata per

avere ritenuto la concreta fattispecie riconducibile alle condotte punite dal contratto collettivo con la sola sanzione conservativa, senza considerare che la condotta accertata integrava un comportamento complesso e che erano pacifici i precedenti disciplinari per cui la fattispecie andava sussunta nell'ambito di quelle che in base all'art. 75 c.c.n.l. erano punite con sanzione espulsiva.

5. Con il quinto motivo parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 2106 c.c. censurando la sentenza impugnata per non avere proceduto alla valutazione di gravità dei fatti addebitati sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in particolare negando rilevanza alla recidiva e senza considerare il complessivo comportamento tenuto dal lavoratore.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato con effetto di assorbimento degli ulteriori motivi.

6.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell'addebito, secondo la previsione di cui all'[art. 7](#) legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato, onde l'erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta né l'invalidità della contestazione né che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si allega la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato. Pertanto, non costituendo un accertamento di fatto ma una valutazione di diritto lo stabilire se una determinata vicenda contestata rientri o meno nella previsione del codice disciplinare, non è preclusa al giudice di appello una diversa valutazione sul punto, anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti (Cass. n. 4175/1997).

6.2. La qualificazione del contenuto di un atto si pone infatti come operazione ermeneutica indispensabile, prodromica alla individuazione della disciplina di legge o convenzionale applicabile (v. in tema di contratto Cass. n. 1920/2004).

6.3. Le indicazioni del giudice di legittimità orientano in relazione alla presente fattispecie nel senso che la Corte di merito non poteva limitarsi, come avvenuto, a prendere atto che nella lettera di contestazione non era richiamata la specifica norma collettiva che in presenza di recidiva rendeva la condotta del lavoratore sanzionabile con il licenziamento, ma doveva procedere ad un'autonoma valutazione in diritto della fattispecie contestata, ai fini di verifica della sussumibilità della stessa nell'una o nell'altra delle ipotesi sanzionate dalla norma collettiva.

6.4. La carenza di tale operazione di qualificazione da parte del giudice del reclamo il quale si è limitato ad affermare "Nella lettera di contestazione, i precedenti vengono richiamati nell'arco del biennio secondo la regola generale, ma senza altra precisazione. Non è contestata la fattispecie specifica prevista dal CCNL e resta quindi estranea alla presente valutazione", vizia quindi in radice il ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata imponendo la cassazione con rinvio della decisione, assorbita ogni residua censura.

7. Alla Corte di rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2026